



**REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE E L'UTILIZZO
DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
NEL COMUNE DI TAVAGNACCO**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30 luglio 2026

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 – Oggetto	3
Articolo 2 – Definizioni	3
Articolo 3 – Ambito di applicazione	4
Articolo 4 – Finalità	5
Articolo 5 – Principi generali	5
CAPO II – GOVERNANCE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE	6
Articolo 6 – Titolarità del trattamento dei dati personali	6
Articolo 7 – Referente per l’intelligenza artificiale	6
Articolo 8 – Compiti del Referente per l’intelligenza artificiale	7
Articolo 9 – Responsabile della protezione dei dati	8
Articolo 10 – Personale autorizzato, alfabetizzazione e formazione	8
CAPO III – REGOLE SULL’UTILIZZO DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE	8
Articolo 11 – Utilizzi vietati	8
Articolo 12 – Sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio	9
Articolo 13 – Sorveglianza umana e responsabilità del provvedimento	9
Articolo 14 – Trasparenza, conoscibilità e informazione	9
Articolo 15 – Protezione dei dati personali, base giuridica e valutazione d’impatto	10
Articolo 16 – Governance dei dati e riservatezza dei contenuti	10
Articolo 17 – Sicurezza informatica e resilienza	10
Articolo 18 – Utilizzo dell’intelligenza artificiale nei rapporti di lavoro	11
Articolo 19 – Intelligenza artificiale generativa e modelli per finalità generali	11
Articolo 20 – Accessibilità e inclusione	11
CAPO IV – PROCEDURA DI ADOZIONE DEI SISTEMI DI IA E CICLO DI VITA	11
Articolo 21 – Procedura di adozione dei sistemi di IA	11
Articolo 22 – Ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale	12
Articolo 23 – Registro dei sistemi di intelligenza artificiale	12
Articolo 24 – Disposizioni particolari del Referente per l’intelligenza artificiale	12
Articolo 25 – Ricorso a fornitori esterni e nomina a responsabile del trattamento	13
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI	13
Articolo 26 – Diritti degli interessati	13
Articolo 27 – Pubblicità del regolamento	13
Articolo 28 – Sopravvenienza di nuove disposizioni normative	13
Articolo 29 – Entrata in vigore e successive modifiche	13

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'adozione, lo sviluppo, l'acquisizione e l'utilizzo dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale (di seguito "IA") da parte del Comune di Tavagnacco (di seguito "Ente"), nonché il trattamento dei dati personali ad essi connesso ponendo la persona al centro, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
2. Il regolamento individua i principi, le regole di liceità, i ruoli e le responsabilità interne e le procedure di adozione e di verifica di conformità dei singoli sistemi di IA. Esso reca le regole generali sull'utilizzo dell'IA nell'Ente e riserva al Responsabile per la transizione digitale (RTD) di cui all'art. 17 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 designato Referente per l'intelligenza artificiale ai sensi dell'art. 7, l'emanazione delle disposizioni particolari applicabili a ciascun sistema in concreto adottato.
3. Il regolamento costituisce fonte regolamentare idonea, ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del D.Lgs. 196/2003, a individuare base giuridica di cui all'articolo 6 par. 1 lett. E del Regolamento (UE) 2016/679 per i trattamenti di dati personali connessi all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale adottati dall'Ente.
4. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia, in quanto applicabili, alle seguenti disposizioni:
 - **Regolamento (UE) 2024/1689** del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale ("AI Act");
 - **Legge 23 settembre 2025, n. 132**, recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale", ed i relativi decreti legislativi delegati;
 - **Regolamento UE 679/2016 (GDPR)** relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
 - **D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196** ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modificazioni;
 - **D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82** ("Codice dell'amministrazione digitale" – CAD) e Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
 - **Linee guida AgID** per lo sviluppo, l'adozione e il procurement di sistemi di intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione;
 - **Linee guida della Commissione europea** sull'ambito degli obblighi per i modelli di IA per finalità generali (C(2025) 5045 del 18 luglio 2025);
 - **Provvedimenti, linee guida e prassi** del Garante per la protezione dei dati personali in materia di intelligenza artificiale e di trattamenti automatizzati.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) "sistema di intelligenza artificiale" (sistema di IA): il sistema definito dall'art. 3, punto 1), del Regolamento (UE) 2024/1689 e dall'art. 2 della Legge n. 132/2025, ossia un sistema automatizzato che, con livelli di autonomia variabili e capacità di adattamento, deduce dagli

input ricevuti come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;

- b) “modello di IA per finalità generali”: il modello definito dall’art. 3, punto 63), del Regolamento (UE) 2024/1689, capace di svolgere con competenza un’ampia gamma di compiti distinti e di essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni;
 - c) “IA generativa”: sistema o modello di IA in grado di generare in modo flessibile contenuti quali testo, codice, immagini, audio o video;
 - d) “fornitore” e “utilizzatore”: i soggetti definiti dall’art. 3, punti 3) e 4), del Regolamento (UE) 2024/1689; l’Ente assume il ruolo di utilizzatore e, ove sviluppi o personalizzi in misura significativa un modello, può assumere il ruolo di fornitore;
 - e) “sistema ad alto rischio”: il sistema di IA che ricade nelle ipotesi di cui all’art. 6 e all’Allegato III del Regolamento (UE) 2024/1689;
 - f) “pratica vietata”: l’utilizzo di IA rientrante tra le pratiche di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) 2024/1689;
 - g) “dato personale”, “trattamento”, “titolare”, “responsabile” e “interessato”: le nozioni di cui all’art. 4 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR);
 - h) “Referente per l’intelligenza artificiale” (Referente IA): il Responsabile per la transizione digitale (RTD) di cui all’art. 17 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, al quale l’atto di designazione di cui all’art. 7 attribuisce le ulteriori funzioni e istruzioni relative all’adozione e alla gestione dei sistemi di IA dell’Ente;
 - i) “sorveglianza umana”: la supervisione umana del sistema di IA che assicura la possibilità di verifica, correzione o sostituzione delle decisioni e degli output, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2024/1689;
 - j) “DPIA”: valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR); “FRIA”: valutazione d’impatto sui diritti fondamentali ai sensi dell’art. 27 del Regolamento (UE) 2024/1689;
 - k) “ciclo di vita”: l’insieme delle fasi del sistema di IA, dalla pianificazione e progettazione fino al ritiro o alla disattivazione;
 - l) “alfabetizzazione in materia di IA”: l’insieme delle competenze, conoscenze e comprensione di cui all’art. 3, punto 56), del Regolamento (UE) 2024/1689.
2. Per quanto non espressamente definito, si rinvia alle definizioni del Regolamento (UE) 2024/1689, della Legge n. 132/2025 e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Articolo 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti i sistemi e modelli di IA adottati, sviluppati, acquisiti o utilizzati dall’Ente, sia come componente integrata in applicazioni e infrastrutture, sia come supporto alle funzionalità principali, in qualunque settore di attività amministrativa.
2. Per le funzionalità di intelligenza artificiale introdotte da Insiel S.p.A. quale evoluzione o aggiornamento di servizi informatici già oggetto della Convenzione/Protocollo d’Intesa per il Sistema Informativo Integrato Regionale (SIIR) e già attivati presso l’Ente, non si applicano le procedure di adozione di cui all’art. 21 presente Regolamento, a condizione che Insiel

trasmetta, unitamente al rilascio dell'aggiornamento, idonea documentazione tecnica attestante la conformità del sistema alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 196/2003, Legge 132/2025) ed al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). Tale documentazione non esime l'Ente dal rispetto sostanziale della normativa applicabile e dei relativi adempimenti.

3. Le disposizioni del regolamento si applicano a tutto il personale dell'Ente, agli amministratori, ai collaboratori a qualunque titolo e ai fornitori che operano per conto dell'Ente.
4. Il presente regolamento non introduce obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689 e dalla Legge n. 132/2025 (cfr. art. 3, comma 5, della medesima legge), ma organizza le modalità interne di governance, verifica di conformità e controllo dell'IA nell'Ente.

Articolo 4 – Finalità

1. L'Ente utilizza l'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del funzionamento dei sistemi e la tracciabilità del loro utilizzo, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 132/2025.
2. L'utilizzo dell'IA avviene esclusivamente in funzione strumentale e di supporto all'attività dell'Ente, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona fisica, che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti.
3. In particolare, l'IA può essere utilizzata per le seguenti finalità:
 - supporto istruttorio e organizzazione, ricerca e classificazione di documenti e atti;
 - assistenza ai cittadini e all'utenza, anche mediante assistenti virtuali e sistemi di risposta automatizzata;
 - analisi di dati a fini conoscitivi, statistici e di programmazione, nel rispetto del principio di minimizzazione;
 - redazione assistita e revisione di testi, traduzione e sintesi documentale;
 - miglioramento dell'accessibilità dei servizi e dei contenuti per le persone con disabilità;
 - ogni altra finalità istituzionale individuata dall'Ente, previo parere di conformità del Referente IA, in coerenza con la normativa vigente ed il presente regolamento.

Articolo 5 – Principi generali

1. È vietato al personale del Comune utilizzare sistemi di intelligenza artificiale personali, esterni o comunque non adottati e gestiti ai sensi del presente Regolamento;
2. L'adozione e l'utilizzo dei sistemi di IA avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di seguito indicati, in coerenza con l'art. 3 della Legge n. 132/2025 e con le linee guida AgID:

- a. sorveglianza umana: i sistemi sono progettati e utilizzati assicurando la supervisione e l'intervento umano significativo, nonché la possibilità di verifica, correzione o sostituzione delle decisioni automatizzate;
- b. tutela dei diritti fondamentali, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione: le misure adottate sono proporzionate al contesto d'uso e prevengono effetti discriminatori;
- b) qualità, correttezza, attendibilità e trasparenza dei dati e dei processi: i dati e i processi sono adeguati, verificabili e tracciabili;
- c) coerenza con il quadro normativo europeo, assicurando lo sviluppo e l'uso dei sistemi in conformità ai requisiti applicabili del Regolamento (UE) 2024/1689 e predisponendo evidenze di conformità;
- d) cybersicurezza e resilienza lungo l'intero ciclo di vita, quale preconditione essenziale, secondo un approccio basato sul rischio e con misure integrate by design e by default;
- e) accessibilità universale e inclusione, garantendo il pieno accesso ai sistemi e alle relative funzionalità, anche alle persone con disabilità;
- f) liceità, correttezza e trasparenza del trattamento dei dati personali, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

CAPO II – GOVERNANCE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Articolo 6 – Titolarità del trattamento dei dati personali

1. Il titolare del trattamento dei dati personali connessi all'utilizzo dell'IA è il Comune di Tavagnacco, in persona del Sindaco quale legale rappresentante pro tempore, salvo diverse indicazioni risultanti da specifiche convenzioni, accordi di contitolarità (art. 26 GDPR) o di responsabilità (art. 28 GDPR) eventualmente stipulati con altri enti o soggetti.
2. Nel caso in cui i sistemi di intelligenza artificiale siano condivisi con altri enti, tale rapporto è disciplinato con specifico atto o convenzione nel quale devono essere individuati i ruoli privacy delle parti (titolare del trattamento, contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 del GDPR, responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR). Il predetto atto o convenzione dovrà indicare il rispetto delle medesime prescrizioni e dei medesimi principi indicati nel presente Regolamento.

Articolo 7 – Referente per l'intelligenza artificiale

1. Il Sindaco designa e nomina, con proprio decreto, quale Referente per l'Intelligenza Artificiale (Referente IA) il Responsabile per la transizione digitale (RTD) di cui all'art. 17 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. L'atto di designazione integra le funzioni già attribuite al RTD dal citato art. 17 con le ulteriori istruzioni e funzioni derivanti dal presente regolamento in merito alla corretta gestione dei sistemi di IA e del trattamento dei dati che essi comportano.
2. Con il succitato decreto il Sindaco provvede, contestualmente alla nomina del RTD e del Referente IA, a individuare specificamente, all'interno dell'ente, il personale in possesso di adeguate competenze in materia di intelligenza artificiale e competenze tecniche settoriali.

Tale personale avrà il compito di supportare le figure del RTD e del Referente IA, qualora non ne siano direttamente provvisti.

3. Qualora il RTD e/o il Referente IA sia già stato nominato all'entrata in vigore del presente regolamento, l'individuazione del personale di supporto sarà disposta con apposito provvedimento sindacale integrativo, da adottarsi entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso.
4. In conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 82/2005 (CAD) – il quale stabilisce che, per garantire l'efficacia dell'ufficio del Responsabile per la Transizione Digitale (RTD), le amministrazioni devono dotare lo stesso di personale con adeguate competenze tecnologiche, informatiche, giuridiche e organizzative – l'Amministrazione comunale individua nel Servizio Sistemi Informativi il centro di imputazione organizzativo per tali attività, in quanto struttura già dotata delle necessarie competenze tecniche, amministrative e manageriali.
5. Il Referente IA è preposto all'adozione di un parere di conformità interno, propedeutico e necessario all'attivazione di ciascun sistema di Intelligenza Artificiale all'interno dell'ente, sovrintende alla gestione tecnica e giuridica dei sistemi di IA dell'Ente secondo quanto previsto nell'atto di designazione e nelle successive istruzioni del titolare, nel rispetto della normativa vigente in materia di IA e di protezione dei dati personali.
6. Il Referente IA si consulta e collabora con il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per ogni questione connessa al trattamento dei dati personali effettuato mediante sistemi di IA.
7. Il Referente IA si avvale, oltre che del sopra indicato Ufficio Sistemi Informativi, di ulteriori referenti di settore, amministratori di sistema o della costituzione di altri gruppi di lavoro interno per l'analisi, la sperimentazione e il monitoraggio dei sistemi di IA.
8. Il Referente IA disciplina il corretto utilizzo dei singoli sistemi di IA attraverso specifiche procedure, disciplinari e disposizioni particolari, anche tenuto conto delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali e dell'AglD.

Articolo 8 – Compiti del Referente per l'intelligenza artificiale

1. Nessun sistema di IA può essere adottato, attivato o messo in esercizio dall'Ente senza il preventivo parere di conformità del Referente IA. A tal fine il Referente IA, in particolare:
 - a. rende preventivamente, con proprio atto, il parere di conformità sull'adozione e sull'attivazione di ciascun sistema di IA, indicandone le condizioni di liceità e di utilizzo;
 - b. classifica il sistema secondo l'approccio basato sul rischio del Regolamento (UE) 2024/1689, verificando l'eventuale natura di pratica vietata, di sistema ad alto rischio, di sistema soggetto a obblighi di trasparenza o di sistema a rischio minimo;
 - c. verifica la necessità e coordina lo svolgimento della DPIA e, ove ricorra, della FRIA, acquisendo il parere del DPO;
 - d. individua e prescrive le misure tecniche e organizzative, le modalità di sorveglianza umana, gli obblighi di trasparenza e i tempi di conservazione dei dati;
 - e. istituisce e mantiene aggiornato il registro dei sistemi di IA di cui all'art. 23;
 - f. coordina le attività di alfabetizzazione e di formazione del personale;

- g. vigila sul corretto funzionamento dei sistemi lungo l'intero ciclo di vita e ne dispone, ove necessario, la sospensione, la modifica o il ritiro;
- h. cura la documentazione di conformità e la gestione e segnalazione degli incidenti, anche di sicurezza;
- i. emana le disposizioni particolari di cui all'art. 24 per ciascun sistema adottato;
- j. si attiene alle disposizioni ed indicazioni contenute nell'atto di designazione quale Referente IA di cui al precedente articolo, integrative delle funzioni attribuite al RTD dall'art. 17 del D.lgs. 82/2005.

Articolo 9 – Responsabile della protezione dei dati

1. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), individuato dall'Ente ai sensi degli artt. 37 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), è coinvolto fin dalle fasi iniziali dei progetti che comportano l'utilizzo di IA con trattamento di dati personali.
2. Il DPO rende pareri sulle valutazioni d'impatto, supporta il Referente IA nell'individuazione delle misure di tutela e costituisce punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 10 – Personale autorizzato, alfabetizzazione e formazione

1. Le persone autorizzate al trattamento dei dati mediante sistemi di IA sono designate ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003.
2. L'Ente adotta misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo responsabile dell'IA e ad assicurare un livello adeguato di alfabetizzazione in materia di IA del personale che la utilizza, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2024/1689 e dell'art. 14, comma 3, della Legge n. 132/2025.
3. Il personale utilizza i sistemi di IA esclusivamente nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente regolamento e dalle disposizioni particolari emanate dal Referente IA, quali apposite linee guida operative sul corretto uso dei Sistemi di IA, anche integrate nel Regolamento uso strumenti informatici adottato nell'ente.

CAPO III – REGOLE SULL'UTILIZZO DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Articolo 11 – Utilizzi vietati

1. È vietato l'utilizzo di sistemi di IA che integrano le pratiche vietate dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2024/1689, tra cui in particolare:
 - a. le tecniche subliminali o manipolative idonee a distorcere il comportamento delle persone causando un danno significativo;
 - b. lo sfruttamento delle vulnerabilità di persone o gruppi in ragione dell'età, della disabilità o della situazione sociale o economica;
 - c. i sistemi di attribuzione di un punteggio sociale (social scoring) che determinino trattamenti pregiudizievoli o sproporzionati;

- d. la categorizzazione biometrica diretta a dedurre dati appartenenti alle categorie particolari e il riconoscimento delle emozioni nei luoghi di lavoro, salve le eccezioni di legge;
 - e. la creazione o l'ampliamento di banche dati di riconoscimento facciale mediante estrazione non mirata di immagini, nonché l'identificazione biometrica remota e la profilazione predittiva nei casi vietati dal Regolamento (UE) 2024/1689.
- 2. È in ogni caso vietato l'utilizzo di sistemi di IA non attivati ai sensi dell'art. 21, anche di IA generativa pubblicamente accessibili, mediante l'immissione di dati personali, di dati riservati o di documentazione dell'Ente in assenza di idonee garanzie e del preventivo parere di conformità del Referente IA.
- 3. È vietata l'adozione di decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato che producano effetti giuridici o incidano in modo analogo sugli interessati, in violazione dell'art. 22 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del principio di cui all'art. 14, comma 2, della Legge n. 132/2025.

Articolo 12 – Sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio

- 1. Sono ad alto rischio i sistemi di IA che ricadono nelle ipotesi di cui all'art. 6 e all'Allegato III del Regolamento (UE) 2024/1689.
- 2. Prima della messa in servizio di un sistema ad alto rischio il Referente IA assicura lo svolgimento della DPIA e della valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (FRIA), l'adozione di misure rafforzate di sorveglianza umana, la registrazione degli eventi e l'assolvimento degli obblighi di informazione previsti dalla normativa.
- 3. L'adozione di sistemi ad alto rischio è subordinata alla previa positiva conclusione delle valutazioni di cui al comma 2 e all'acquisizione dell'espresso parere di conformità del Referente IA.

Articolo 13 – Sorveglianza umana e responsabilità del provvedimento

- 1. L'IA è utilizzata in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale e amministrativa. La decisione finale resta sempre rimessa alla persona fisica competente, che ne è l'unica responsabile, in conformità all'art. 14, comma 2, della Legge n. 132/2025.
- 2. I sistemi sono configurati in modo da consentire una sorveglianza umana effettiva e non meramente formale, garantendo la possibilità di comprendere, verificare, correggere o sostituire gli output e le proposte di decisione, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) 2024/1689.
- 3. È fatto divieto di delegare al sistema di IA la determinazione del contenuto del provvedimento; l'eventuale utilizzo dell'IA è reso conoscibile e tracciabile nell'ambito del procedimento.

Articolo 14 – Trasparenza, conoscibilità e informazione

- 1. L'Ente assicura la conoscibilità del funzionamento dei sistemi di IA e la tracciabilità del loro utilizzo, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 132/2025.

2. Devono essere assolti gli obblighi di trasparenza di cui all'art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689, tra cui l'informazione delle persone fisiche del fatto di interagire con un sistema di IA e l'identificabilità dei contenuti artificialmente generati o manipolati.
3. Le informazioni relative al trattamento dei dati connesse all'utilizzo dei sistemi di IA sono rese agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire la conoscibilità dei rischi e il diritto di opporsi ai trattamenti, in coerenza con l'art. 4 della Legge n. 132/2025.

Articolo 15 – Protezione dei dati personali, base giuridica e valutazione d'impatto

1. Il trattamento dei dati personali connesso all'utilizzo dell'IA ha quale presupposto di liceità l'art. 6 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), in particolare l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, in combinato disposto con l'art. 2-ter del D.lgs. 196/2003.
2. Il trattamento di dati appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) è ammesso solo in presenza di una idonea base normativa di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 2-sexies del D.lgs. 196/2003.
3. I trattamenti sono improntati ai principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (art. 25 GDPR) e di minimizzazione.
4. L'Ente effettua la DPIA, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), per i trattamenti suscettibili di presentare un rischio elevato, e consulta preventivamente l'Autorità di controllo nei casi di cui all'art. 36 del medesimo regolamento.
5. Nella scelta dei fornitori e nella localizzazione dei dati l'Ente tiene conto dei principi di sicurezza e sovranità tecnologica, privilegiando, ove possibile, soluzioni che garantiscano la localizzazione e l'elaborazione dei dati strategici nel territorio nazionale, in coerenza con l'art. 5 della Legge n. 132/2025.

Articolo 16 – Governance dei dati e riservatezza dei contenuti

1. Il fornitore della soluzione di intelligenza artificiale garantisce, ove tecnicamente possibile, che i sistemi di addestramento non abbiano ad oggetto i documenti e i dati inseriti dall'Ente nella soluzione di IA. Resta ferma la possibilità che il sistema si addestri sui contenuti immessi dal Comune, a condizione che gli stessi rimangano di uso strettamente interno alla soluzione medesima e non vengano in alcun modo resi disponibili, comunicati o messi a disposizione di altri soggetti o enti.
2. Deve essere garantita la tracciabilità dei processi di addestramento, validazione e test, nonché l'integrità e la provenienza dei modelli e dei dati.

Articolo 17 – Sicurezza informatica e resilienza

1. La cybersicurezza costituisce preconditione essenziale per l'utilizzo dei sistemi di IA ed è assicurata lungo l'intero ciclo di vita secondo un approccio basato sul rischio, con misure integrate by design e by default, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 132/2025.

2. Sono adottate misure idonee a garantire la resilienza dei sistemi contro tentativi di alterarne l'utilizzo, il comportamento o le impostazioni di sicurezza, nonché la registrazione e la verificabilità degli accessi e delle operazioni.

Articolo 18 – Utilizzo dell'intelligenza artificiale nei rapporti di lavoro

1. L'IA è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrità psicofisica del personale e accrescere la qualità e la produttività delle prestazioni, in modo sicuro, affidabile e trasparente e senza pregiudizio della dignità umana e della riservatezza, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 132/2025.
2. L'Ente informa il personale dell'utilizzo dell'IA nei casi e con le modalità di cui all'art. 1-bis del D.lgs. 26 maggio 1997, n. 152, e nel rispetto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, ove ricorrano controlli a distanza.
3. L'eventuale adozione di sistemi ad alto rischio relativi alla gestione del personale comporta la preventiva informazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del Regolamento (UE) 2024/1689, ed esclude ogni discriminazione.

Articolo 19 – Intelligenza artificiale generativa e modelli per finalità generali

1. L'utilizzo di sistemi di IA generativa e di modelli per finalità generali è consentito solo previa acquisizione del parere di conformità del Referente IA e nel rispetto delle disposizioni particolari e delle policy d'uso adottate.
2. Gli output generati sono sottoposti a verifica umana prima di ogni utilizzo a fini istituzionali; è vietato fondare atti o decisioni su output non verificati.
3. L'utilizzo dell'IA rispetta la disciplina sul diritto d'autore, ivi inclusi l'art. 70-septies della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e l'art. 25 della Legge n. 132/2025; i contenuti generati o alterati mediante IA sono resi riconoscibili secondo la normativa vigente.

Articolo 20 – Accessibilità e inclusione

1. I sistemi di IA e le relative interfacce sono progettati e utilizzati nel rispetto dei requisiti di accessibilità, garantendo il pieno accesso alle persone con disabilità su base di uguaglianza, in coerenza con l'art. 3, comma 7, della Legge n. 132/2025 e con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

CAPO IV – PROCEDURA DI ADOZIONE DEI SISTEMI DI IA E CICLO DI VITA

Articolo 21 – Procedura di adozione dei sistemi di IA

1. Gli affidamenti relativi a sistemi di IA sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 36/2023 e alle relative procedure di acquisizione tramite le piattaforme di e-procurement (MEPA e strumenti equivalenti), nel rispetto — allo stato quali indicazioni di miglior pratica in attesa della loro adozione definitiva — delle Linee guida AgID per il procurement di sistemi di Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione, adottate in via di consultazione con Determinazione n. 43/2026, e dei principi di cui alla Determinazione AgID n. 17/2025

2. La struttura o l'ufficio che intende adottare un sistema di IA presenta al Referente IA apposita richiesta, corredata della descrizione del sistema, delle finalità, dei dati trattati e del fornitore per consentire lo svolgimento degli adempimenti e delle attività oggetto del presente Regolamento.
3. All'esito, il Referente IA rende, con proprio atto, il parere di conformità (nulla osta) non vincolante che indica in particolare: la classificazione del rischio, la base giuridica del trattamento, le misure tecniche e organizzative, le modalità di sorveglianza umana, gli obblighi di trasparenza, i tempi di conservazione, il periodo di validità del parere e le disposizioni particolari applicabili.
4. Nessun sistema di IA può essere attivato o messo in esercizio prima del rilascio del parere di conformità di cui al comma 3. L'attivazione del sistema di IA è disposta dal dirigente o dal responsabile della struttura interessata il quale, ove ritenga di discostarsi dal parere, ne motiva espressamente le ragioni assumendosi la responsabilità delle scelte.

Articolo 22 – Ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale

1. La gestione dei sistemi di IA segue un approccio per ciclo di vita, articolato di regola nelle fasi di pianificazione e progettazione, trattamento dei dati, sviluppo o acquisizione, testing e validazione, messa a disposizione per l'esercizio, operatività e monitoraggio, ritiro o disattivazione, in coerenza con le linee guida AgID.
2. Il Referente IA assicura il monitoraggio continuo dei sistemi in esercizio, il riesame periodico delle valutazioni effettuate e la predisposizione di un piano di ritiro o disattivazione che garantisca la continuità dei servizi e la corretta gestione dei dati.

Articolo 23 – Registro dei sistemi di intelligenza artificiale

1. Il Referente IA istituisce e mantiene aggiornato il registro (inventario) dei sistemi di IA dell'Ente, contenente almeno: la denominazione e la descrizione del sistema, le finalità, il fornitore, la classe di rischio, la base giuridica del trattamento, gli estremi di DPIA e FRIA, il referente di settore e lo stato del sistema (attivo, sospeso, dismesso) e la data di attivazione o dismissione.
2. Il registro è coordinato con il registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Articolo 24 – Disposizioni particolari del Referente per l'intelligenza artificiale

1. Per ciascun sistema di IA adottato, il Referente IA può emanare disposizioni particolari e disciplinari tecnico-operativi che, in coerenza con il presente regolamento e con le indicazioni del Garante e dell'AgID, definiscono in concreto: le modalità e i limiti d'uso, le istruzioni per il personale, le misure di sorveglianza umana e di sicurezza, i tempi di conservazione e gli specifici obblighi di trasparenza.
2. Le disposizioni particolari sono vincolanti per il personale autorizzato e sono aggiornate in funzione dell'evoluzione tecnologica e normativa.

Articolo 25 – Ricorso a fornitori esterni e nomina a responsabile del trattamento

1. Qualora i sistemi di IA comportino il trattamento dei dati personali da parte di fornitori terzi, questi sono nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), con atto che reca le istruzioni sul trattamento e le misure di sicurezza.
2. I contratti e gli atti di nomina assicurano il controllo umano sostanziale, l'accesso agli strumenti di supervisione, la sicurezza, la portabilità e la reversibilità delle soluzioni, nonché, ove possibile, la localizzazione dei dati nel territorio europeo, in coerenza con le linee guida AgID e la normativa sul trattamento dati applicabile.
3. Le procedure di affidamento valutano l'impatto del sistema sui diritti fondamentali ed escludono soluzioni che impediscano un intervento umano effettivo.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 – Diritti degli interessati

1. Sono garantiti i diritti degli interessati previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), tra cui l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione e l'opposizione, nonché il diritto di non essere sottoposti a decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati ai sensi dell'art. 22 del medesimo regolamento.
2. Le istanze relative all'esercizio dei diritti sono presentate al titolare del trattamento e gestite nei termini di legge, con il supporto del DPO.

Articolo 27 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, in attuazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa e secondo le modalità previste dallo Statuto comunale, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Il regolamento è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi della vigente normativa in tema di pubblicazione degli atti amministrativi.

Articolo 28 – Sopravvenienza di nuove disposizioni normative

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o dell'Unione europea, ivi compresi i decreti legislativi delegati della Legge n. 132/2025, gli atti dell'AgID e dell'ACN e i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
2. In tali casi si applica la normativa sovraordinata; l'Ente provvede comunque ad aggiornare il regolamento per renderlo conforme alle disposizioni intervenute.

Articolo 29 – Entrata in vigore e successive modifiche

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente alla pubblicazione all'Albo pretorio, nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti dalla normativa vigente in tema di pubblicazione degli atti amministrativi.